

Prot. n. L33/RNS
Bologna, 05 marzo 2021

Oggetto:

D.P.C.M. 2 marzo 2021: le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 6 marzo 2021.

Sommario

Rinnovando il precedente D.P.C.M. 14 gennaio 2021, il nuovo D.P.C.M. conferma ed aggiorna le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Come precedentemente annunciato, si rende noto che sulla G.U. – Serie Generale - n. 52 del 3 marzo 2021 – S.O. n. 7, è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (**allegato 1**).**

Il nuovo Decreto, composto da ben 57 articoli e 28 allegati, sostituisce le norme introdotte dal D.P.C.M. 14 gennaio 2021 ⁽¹⁾ e si applica **dalla data del 6 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021**, ad eccezione dell'art. 7 (*Zona bianca*) che risulta vigente dal 3 marzo 2021.

Rinviando alla lettura del nuovo Decreto, che risulta più strutturato ed omogeneo, in sintesi e prima analisi, si evidenziano le norme di particolare interesse.

Capo I MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

Art. 1 - Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento

Mentre i primi due commi ribadiscono l'**obbligo, sull'intero territorio nazionale**, di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, mentre non ne è necessario quando sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi, il terzo comma, elenca le **categorie di persone esentate** dal richiamato obbligo, ovvero: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

I successivi commi, altresì, richiamano gli ulteriori obblighi di distanziamento di almeno un metro, l'igiene costante e accurata delle mani e l'osservanza dei diversi Protocolli.

Art. 2 - Misure relative agli spostamenti

In continuità con quanto disposto dall'art. 2 del Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 ⁽²⁾, **fino al 27 marzo 2021**, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da

¹ Cfr. Circolare RNS L11 – 18 gennaio 2021 dello scrivente Ufficio

² Cfr. Circolare RNS L30 – 24 febbraio 2021 dello scrivente Ufficio



situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Art. 4 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull'intero territorio nazionale, viene confermato che tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti dei Protocolli condivisi fra le Parti:

- a) negli ambienti di lavoro - allegato 12,
- b) nei cantieri - allegato 13,
- c) nel settore del trasporto e della logistica - allegato 14.

Art. 6 - Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio nazionale

Insieme alla disciplina riferita alla organizzazione della pubblica amministrazione, con il comma 5, viene riaffermata la **raccomandazione, per i datori di lavoro privati, per l'utilizzo della modalità di lavoro agile** ai sensi dell'art. 90 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Legge 17 luglio 2020, n. 77), nonché di quanto previsto dai citati Protocolli di cui agli allegati 12 e 13.

Capo II - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA BIANCA

Art. 7 - Zona bianca

Con tale norma, viene riconfermata la possibilità che sia indentificata la **c.d. zona bianca**; saranno collocate in tale zona le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In tali territori, cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III, del Decreto in esame (*vedi oltre*), relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate.

A tali attività si applicano comunque le misure anti-contagio previste dallo stesso Decreto, nonché dai Protocolli e dalle Linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Capo III - MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN ZONA GIALLA

Art. 8 - Zona gialla

Nella Zona gialla, come definita dall'art. 1, co. 16septies, lett. d) ⁹, del Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (*Legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.*), si applicano le misure del Decreto in esame, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V (*vedi oltre*).

⁹ **16-septies.**

Sono denominate:

- a) "Zona bianca", le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;
- b) "Zona arancione", le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;
- c) "Zona rossa", le Regioni di cui al comma 16-quater, nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
- d) "Zona gialla" le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c).



Art. 9 - Misure relative agli spostamenti in Zona gialla


Una ulteriore conferma.

Dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo sono **consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

In continuità con quanto affermato dall'art. 2, co. 2, del Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, **fino al 27 marzo 2021**, in ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Art. 10 - Manifestazioni pubbliche

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Questore ai sensi dell'art. 18  del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 14 - Musei, istituti e luoghi della cultura

Nella c.d. zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della può svolgersi, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che tali luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

A far data **dal 27 marzo 2021**, il sabato e i giorni festivi, il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Ovviamente, il servizio dovrà essere organizzato tenendo conto dei Protocolli o Linee guida adottati.

Art. 15. Spettacoli aperti al pubblico

A decorrere **dal 27 marzo 2021**, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi.

La capienza consentita non può essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per

Art. 18 (Art. 17 T. U. 1926).

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire mille a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'Autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a quattromila. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.



spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e 27.

Art. 17 - Attività motoria e attività sportiva

Mentre è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra, rimangono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali.

Art. 21 - Istituzioni scolastiche

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che almeno al 50,00% e fino a un massimo del 75,00% della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza.

La restante parte della popolazione studentesca si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.

Art. 23 - Istruzione superiore

Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria nel rispetto delle Linee guida.

Tali disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono necessariamente svolgersi in presenza.

Art. 26 - Attività commerciali

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Rimane il rispetto dei Protocolli o Linee guida di cui all'allegato 10; altresì, viene raccomandata l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11.

Nelle **giornate festive e prefestive** sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

Art. 27 - Attività dei servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 05,00 fino alle ore 18,00**.

Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.



Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (*bar e altri esercizi simili senza cucina*) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Deve essere garantito, tuttavia, il rispetto dei principi contenuti nei Protocolli o nelle Linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, così come restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 29 - Attività inerenti ai servizi alla persona, nonché servizi bancari, finanziari e altre attività che restano garantiti

Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei Protocolli o le linee guida applicabili e idonei e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Art. 30 - Attività professionali

Per quanto attiene alle attività professionali, continua ad essere **raccomandato** che:

- a) siano attuate anche mediante **modalità di lavoro agile**, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- b) siano **incentivate** le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano **assunti** Protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- d) siano **incentivate** le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Capo IV MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN **ZONA ARANCIONE**

Art. 33 - Zona arancione

Anche in tale caso, vengono ricordate le condizioni della c.d. zona arancione, ovvero i territori ove si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto.

Sarà sempre una Ordinanza del Ministero della Salute, a stabilire la relativa collocazione in tale zona.

Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale, è delegato a verificare il permanere dei presupposti e provvede all'aggiornamento dell'Ordinanza, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le relative Ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose.

Art. 34 - Disposizioni applicabili in zona arancione

Con una sostanziale novità, rispetto al passato, viene stabilito che **a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella G.U. delle Ordinanze**, nelle zone arancioni si applicano:

- a) le misure previste per l'intero territorio nazionale,
- b) le misure di cui al Capo III, ove non siano previste misure più rigorose.

Art. 35. Misure relative agli spostamenti in zona arancione



In tale zona è **vietato ogni spostamento** in entrata e in uscita dai territori in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Il transito sui territori in zona arancione è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi dello stesso Decreto.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

In continuità con quanto previsto dall'art. 2, co. 2, del Decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, **fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale**, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Art. 36. Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

Sono **sospesi** le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Art. 37. Attività dei servizi di ristorazione

Sono **sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta **consentita senza limiti di orario** la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la **sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal **codice ATECO 56.3** l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Restano, altresì, **aperti** gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Capo V MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO CHE SI APPLICANO IN **ZONA ROSSA**

Art. 38 - Zona rossa

Per zona rossa, continua ad intendersi quel territorio in cui si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato.



Il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e provvede all'aggiornamento dell'Ordinanza, fermo restando che la permanenza per quattordici giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le relative Ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose.

Art. 39 - Disposizioni applicabili in zona rossa

Così come previsto in zona arancione, a far data dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella G.U. delle Ordinanze, nelle zone rosse si applicano, oltre alle misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al Capo III ove non siano previste misure più rigorose.

Art. 40 - Misure relative agli spostamenti in zona rossa

Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È consentito il **rientro** presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque **consentiti** gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori in zona rossa è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti.

Art. 41 - Attività motoria e attività sportiva

Tutte le attività previste dall'art. 17, co. 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono **sospese**. Sono, altresì, sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

È **consentito** svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Art. 42 - Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

Sono **sospesi** le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto.

Art. 45 - Attività commerciali

Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 26, co. 2.

Chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Restano **aperte** le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

Art. 46 - Attività dei servizi di ristorazione

Sono **sospese** le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i Protocolli o le Linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.



Resta **consentita senza limiti di orario** la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

Resta consentita la **sola ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Art. 47 - Attività inerenti servizi alla persona

Risultano **sospese** le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 .

Art. 48 - Attività lavorativa

I datori di lavoro **pubblici** limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

Il Decreto, altresì, prevede ulteriori norme suddivise nei seguenti Capi:

Capo VI - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CONCERNENTI GLI SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO

Art. 49 - Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero.

Art. 50 - Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

Art. 51 - Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero.

Capo VII - ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULLE AREE DEL TERRITORIO NAZIONALE CONCERNENTI I TRASPORTI

Art. 52 - Obblighi dei vettori e degli armatori.

Art. 53 - Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera.

Art. 54 - Misure in materia di trasporto pubblico di linea.

Capo VIII - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE MISURE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 55 - Esecuzione e monitoraggio delle misure

Art. 56 - Tavolo tecnico di confronto

Art. 57 - Disposizioni finali

Con tale ultima norma viene, infine, stabilito che le disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 (*divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord*),
 - Ordinanza del Ministero della salute 13 febbraio 2021 (*Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dal Brasile – Limitazioni all'ingresso di viaggiatori provenienti dall'Austria*),
- continuano ad applicarsi **fino alla data del 6 aprile 2021**, salvo eventuali successive modifiche.

Allegato 24 - Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Non è consentita la pubblicazione, copia o distribuzione del presente documento, anche parzialmente modificato, senza l'approvazione scritta di Legacoop Rete Nazionale Servizi



- Ordinanze del Ministero della salute 27 febbraio 2021 ⁶ (Regioni Basilicata e Molise in zona rossa – Regioni Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo, Toscana, Umbria e Province Autonome di Trento e Bolzano, in zona arancione – Regione Sardegna, in zona bianca),

continuano ad applicarsi fino all'adozione delle nuove Ordinanze e comunque **non oltre il 15 marzo 2021**, fatta salva una eventuale nuova classificazione.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **D.P.C.M. 2 marzo 2021**

⁶ Cfr. Circolare RNS L32 – 1° marzo 2021 dello scrivente Ufficio